

Civile Sent. Sez. 5 Num. 2921 Anno 2015

Presidente: MERONE ANTONIO

Relatore: CHINDEMI DOMENICO

Data pubblicazione: 13/02/2015

SENTENZA

sul ricorso 1446-2012 proposto da:

CASORIA AMBIENTE SPA in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA IVANOE BONOMI 92, presso lo
studio dell'avvocato ACHILLE DI DUCA, rappresentato e
difeso dall'avvocato LIVIO PROVITERA giusta delega in
calce;

2015

29

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI CASORIA;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 180/2011 della COMM.TRIB.REG.

di NAPOLI, depositata il 18/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

1446/12

Fatto



Con sentenza n. 180/18/14 depositata il 18.5.2011 la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l'appello proposto dalla società Casoria Ambiente s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva confermato la legittimità dell'avviso di accertamento emesso dal Comune di Casoria, relativo alla Tosap, anno 2003, per l'importo complessivo di € 62.961,38.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado, che nell'atto concessione non era prevista la devoluzione gratuita degli impianti (nel caso di specie i cassonetti utilizzati per il servizio di igiene urbana) al Comune al termine del rapporto concessorio.

La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

- a) violazione dell'art. 49, lett. e) D.lgs 570/93 ritenendo sussistere le ragioni giuridiche per l'esenzione di imposta;
- b) vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., con riferimento all'eccezione relativa al minor numero di cassonetti di proprietà della ricorrente utilizzate per la RSU che avrebbe portato, se accolto, ad una riduzione dell'imposta dovuta.

Il Comune non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 8.1.2015, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. In relazione al primo motivo la società afferma, senza tuttavia, che sia stato individuato in sede di merito, alcun riscontro probatorio al riguardo, desumibile dalla sentenza impugnata, che gran parte dei cassonetti utilizzati per la raccolta rifiuti erano già stati consegnati in comodato gratuito al Comune di Casoria.

Questa Corte ha già affermato che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) non è incompatibile con la concessione in uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di un ente territoriale, configurandosi il canone concessorio come il corrispettivo dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e quindi come un "quid" ontologicamente diverso dalla

tassa, dovuta per la sottrazione del bene all'uso pubblico cui è ordinariamente destinato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19841 del 15/09/2009)

La società appaltatrice di un comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, salvo che dall'atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia, non ha, quindi, diritto all'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dall'art. 49 lettera a) del D.Lgs. n. 507 del 1993. Da un canto, infatti, trattandosi non di appalto d'opera, in cui l'occupazione del suolo pubblico è temporanea e indotta dalle esigenze tecnico - operative connesse all'esecuzione dei lavori, ma dello svolgimento di un servizio pubblico per conto del comune, in cui il suolo demaniale non costituisce l'oggetto dell'intervento appaltato, ma viene occupato in via continuativa con strutture e macchinari, non può sostenersi che l'occupazione sia direttamente riconducibile all'ente locale; d'altro canto, poiché, almeno sotto la vigenza dell'ordinamento delle autonomie locali di cui alla legge n. 142/1990, l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti è svolta nell'ambito di un rapporto di concessione di servizio pubblico formalizzato in un contratto di appalto, l'occupazione effettuata dalla società appaltatrice con gli "impianti adibiti al servizio" in questione - il cui concetto è integrato dal complesso di attrezzature e macchine necessarie all'impresa concessionaria per lo svolgimento dell'attività - rientra nella ipotesi esonerativa particolare contemplata alla lettera e) dell'art. 49, che tuttavia subordina l'esenzione dalla tassa al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita di detti impianti al comune al termine del rapporto concessorio. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11175 del 11/06/2004))

L'art. 49 del citato decreto legislativo prevede le esenzioni, ponendosi come norma eccezionale rispetto alla regola generale della sottoposizione a tassazione e deve essere interpretata, quindi, in maniera rigorosa.

Non sussiste nella fattispecie la previsione della devoluzione al Comune dei cassonetti al termine del servizio, a prescindere dalla esigibilità di una tale previsione, trattandosi di beni amovibili e soggetti a considerevole degrado. Infatti, manca, come già rilevato dalla CTR, nella specie il requisito della devoluzione gratuita dell'impianto al Comune di Casoria nei tempi e con le modalità previsti dalla disposizione agevolativi, dovendo tale previsione essere pattuita nella convenzione originaria o da una convenzione successiva che disciplina i rapporti tra le parti e non certo da un atto unilaterale della società.

2. In relazione al secondo motivo la CTR ha affermato che "non risulta

sufficientemente provata la differenza numerica sul numero dei cassonetti”, al fine della riduzione della tassa.

La censura difetta di autosufficienza.

La ricorrente fa riferimento, al riguardo, a una relazione tecnica “depositata agli atti di causa” dalla quale risulterebbe che la Tosap dovrebbe essere applicata su 350 cassonetti anziché 1600. La parte che addebita alla sentenza un difetto di motivazione per non avere tenuto conto di una consulenza di parte, ha l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione i passaggi salienti al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel trascurarne l’esame, non potendo questa Corte esaminare, in relazione al vizio dedotto, gli atti di causa.

La ricorrente non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice " a quo", ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese. Occorre, infatti, consentire al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores in procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata (cfr Cass. 30/08/2004, n. 17369)

Quindi, anche nel caso di omessa valutazione delle risultanze di una CT di parte ricorrente ha l’onere di trascrivere i passaggi della CTU che se esaminati dal giudice di merito avrebbero consentito una diversa decisione della causa.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimato

PQM

Rigetta il ricorso

Così deciso in Roma, il 8.1.2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 13 FEB 2015



Il Funzionario Giudiziaro
Marcello PARAGONA